

produttive, nonostante la strana constatazione della miseria nazionale, fatta dall'onorevole relatore, non si arrechi dallo Stato quel sollievo, che è stato promesso con una legge solenne, che fu riguardata come una suprema necessità, ma che il Parlamento ha sentito il bisogno di allargare.

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Branca, ministro dei lavori pubblici. Non debbo dire che una sola parola all'onorevole Vollarò per renderlo più tranquillo.

Ridotte a casi estremi le esecuzioni di ufficio, non si faranno d'ora in poi che quelle strade che i Comuni vorranno.

Circa le prestazioni obbligatorie, io coi mezzi amministrativi che sono a mia disposizione cercherò d'ora in poi di renderle, per quanto è possibile, meno gravi.

Vollarò Saverio. Grazie.

Presidente. Passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. La somma annua da stanziare per sussidio dello Stato nella costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, in base all'articolo 9 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, è fissata in lire 962,500 per l'esercizio 1891-92 e in lire 1,500,000 per gli esercizi successivi. ”

(È approvato).

“ Art. 2. Lo stanziamento delle lire 962,500 per l'esercizio 1891-92 e delle lire 1,500,000 per gli esercizi futuri rimane destinato al pagamento degli impegni contratti con le venti annuali ripartizioni finora decretate.

“ Alle nuove annuali ripartizioni saranno destinate le somme che si andranno a rendere disponibili negli esercizi venturi, sia sui nuovi stanziamenti, sia per la cessazione degl'impegni contratti con le ripartizioni precedenti. ”

Marchiori, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Marchiori, relatore. Ho domandato di parlare perchè c'è da fare una correzione.

Nel tempo che è corso dal luglio ad oggi, essendo accaduta la 21^a ripartizione, bisogna che si dica: “ con le ventuno annuali ripartizioni finora decretate. ”

Allora si dovrà dire: “ contratti con le ventuno annuali ripartizioni finora decretate. ”

Pongo a partito l'articolo secondo così emendato.

(È approvato).

“ Art. 3. È abrogato l'ultimo capoverso del-

l'articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7009 (serie 3^a). ”

(È approvato).

“ Art. 4. L'esecuzione d'ufficio a termini degli articoli 14 e 15 della legge 30 agosto 1868, n. 4613 non potrà decretarsi, se non sentito il Consiglio di Stato, e nei soli casi di strade, che si trovino in costruzione alla pubblicazione della presente legge, ovvero per quelle necessarie per congiungere Comuni privi di qualunque comunicazione anche indiretta con i rispettivi circondari e mandamenti, con stazioni ferroviarie, con porti marittimi o con importanti scali lacuali e fluviali. ”

Cucchi Luigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi.

Cucchi Luigi. Mi pare che sarebbe più opportuno che si dicesse: “ Qualunque comunicazione anche indiretta con i rispettivi capi-luoghi di circondario e di mandamento; ” perchè questa è l'espressione della legge.

Marchiori, relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettare l'emendamento.

Presidente. La Commissione dunque lo fa proprio. Il Governo l'accetta?

Branca, ministro dei lavori pubblici. L'accetta.

Presidente. Allora come si dovrebbe dire?

Cucchi Luigi. Là, dove è detto: “ privi di qualunque comunicazione anche indiretta con i rispettivi circondari e mandamento, ” si dovrebbe dire invece: “ con i rispettivi capo-luoghi di circondario e di mandamento. ”

Presidente. Pongo a partito l'articolo quarto con questa modificazione.

(È approvato).

“ Art. 5. Le strade che si trovano già classificate fra le obbligatorie nei Comuni alpestri, possono essere sostituite da strade mulattiere e concorrere al sussidio.

“ La sostituzione sarà consentita quando vi siano gravi difficoltà di esecuzione di una strada rotabile a sezione e pendenze normali, e sia consigliata dalle condizioni finanziarie dei Comuni, e dall'esiguità degli interessi economici da servire. ”

L'onorevole Chiapusso ha proposto un emendamento a questo articolo.

Egli vorrebbe che il primo comma di questo articolo fosse formulato così:

“ Le strade obbligatorie nei Comuni alpestri possono essere sostituite da strade mulattiere e concorrere al sussidio. ”